

seguito al mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'omologa (cosicché tra l'estinzione e la riproposizione risultavano decorsi appena 42 giorni);

che la riproposizione di una domanda a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze, ed in quanto tale ragionevolmente esposta alla statuizione (nel merito) della inammissibilità invece preclusa unicamente dalla pronunzia (in rito) della anticipata estinzione conseguente alla rinuncia, conduce al recupero applicativo del vaglio richiesto dall'art. 49 co. 7 ccii, il quale (secondo una esegesi rigorosamente restrittiva poiché coerente con la sottesa *ratio* volta a contenere il diritto del debitore di reiterare la ripresentazione di proposte che costituiscano mere repliche delle precedenti e con esse la possibilità di conseguire automaticamente, ed indipendentemente dalla richiesta di misure protettive, quantomeno l'effetto impeditivo della liquidazione giudiziale) può dirsi positivamente integrato soltanto in presenza di "fatti" oggettivi, nuovi, non prospettati né prospettabili al momento della precedente domanda, suscettibili di rappresentare *in melius* una seria, effettiva ed apprezzabile modifica della realtà aziendale o della mutata situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e come tali idonei a rendere plausibile ed appetibile una nuova opportunità di regolazione della crisi o dell'insolvenza; con la conseguenza che, agli effetti della utile ripresentazione della domanda, devono ritenersi escluse dal novero delle mutate circostanze le sopravvenute modifiche del quadro normativo, come invece opinato dalla ricorrente, o finanche la scelta di un diverso strumento di ristrutturazione, trattandosi in tal caso di circostanze, normative e processuali, evidentemente estranee alla vita della impresa;

che la debitrice ha depositato in data 26.6.25 esplicativa memoria integrativa nella quale ha dato atto dei significativi mutamenti rispetto alla precedente proposta, idonei ad integrare la clausola di cui all'art. 49 co. 7 ccii, a tale scopo ponendo in risalto: *i)* la più favorevole condizione economica e finanziaria della impresa, attestata dalla completa inversione, ora positiva, del margine operativo lordo; *ii)* il mutato e maggiore attivo ritraibile dalla continuità e da porre a servizio del fabbisogno, in ragione degli accresciuti flussi; *iii)* la differente e migliore distribuzione del valore di risanamento, anche per effetto della mutata determinazione del valore di liquidazione; *iv)* la diminuzione del passivo concordatario per effetto del sopravvenuto perfezionamento di taluni accordi transattivi con il ceto bancario;

rilevato

in ordine alla regolarità formale della domanda e del procedimento, che la decisione di accesso alla procedura concordataria, risultante da verbale notarile, è stata adottata dall'amministratore e sottoscritta dal legale rappresentante della società debitrice ai sensi dell'art. 120 *bis*, ccii;

che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 co.2, ccii, avendo la società debitrice sede legale nel relativo circondario;

che la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39, ccii, ed è accompagnata dalle attestazioni richieste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3, 88 commi 1 e 2, ccii;

che il piano contiene le informazioni di cui all'art. 87 ccii;

che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

che la società presenta i requisiti previsti dall'art. 121 ccii, trattandosi di impresa commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) ccii, anzi comprovandone il contrario come ben si evince dai bilanci depositati;



che la società versa in uno stato di crisi, nei termini ampiamente dedotti, descritti ed argomentati nella proposta, ed intende fronteggiarlo ristrutturando i debiti nelle forme del concordato preventivo con piano di continuità diretta;

considerato

che, a tal fine, la proposta prevede di mettere a disposizione dell'intero passivo concordatario, complessivamente pari ad € 20.734.831,87 ivi comprese le spese di giustizia, un attivo di € 2.500.000;

che la proposta intende alimentare tale fabbisogno attraverso due direttrici fondamentali:

- a) i flussi generati nel quinquennio (2026-2030) dalla continuità aziendale diretta stanziati, al netto delle somme da destinare alla gestione della continuità aziendale, pari ad € 1 Mln;
- b) l'apporto finanziario offerto dalla società terza per € 1.5 Mln;

che, in particolare, i flussi finanziari della continuità diretta sub a) sono generati dai ricavi ritratti dalle lavorazioni che (società che svolge attività di costruzione di componenti di barche da diporto) dovrà assicurare alla committente nell'ambito delle commesse continuative che quest'ultima, in forza di accordo quadro stipulato sulla base del proprio portafogli clienti (per i quali realizza imbarcazioni di notevoli dimensioni quali mega e giga-yacht), si è impegnata ad affidare alla debitrice per un periodo non inferiore a cinque anni dall'omologazione del Concordato per un importo non inferiore ad € 3.000.000 annui;

osservato

che l'intervento della è qualificato, nella proposta, quale «assuntore»;

che nel chiarire i termini di tale intervento la debitrice ha precisato che la società terza, senza affatto subentrare in alcun rapporto attivo né tanto meno acquisire l'azienda della debitrice o vedersi attribuite le relative attività, si è piuttosto obbligata:

- a garantire a le anzidette commesse al fine di preservarne la continuità diretta e, conseguentemente, ad assicurare il gettito necessario al fabbisogno concordatario;
- ad assicurare a un apporto di liquidità di € 1.500.000, il quale va qualificato nei sicuri termini di termini di finanza esterna trattandosi di apporto neutro per il patrimonio della debitrice, a tal fine impegnandosi a rendere idonea garanzia assicurativa;
- a rispondere di «tutte le obbligazioni concordatarie», per il caso in cui la società debitrice non fosse in grado di generare i preventivati flussi di cassa derivanti dalla continuità diretta, «fino all'importo di euro 1.000.000,00» e ciò «garantendo con l'intero suo patrimonio», senza nel contempo liberare la debitrice alla quale si affianca cumulativamente;

che tale complessivo impegno, sostanzialmente qualificato dall'apporto di finanza esterna e dalla presenza di un altro patrimonio responsabile senza che a tale obbligazioni corrisponda l'attribuzione delle attività e tanto meno la successione nei rapporti attivi e passivi della debitrice, trova interesse e giustificazione nel rapporto commerciale ed industriale che avvince le suddette compagini, giacché, la quale realizza imbarcazioni di lusso in esecuzione di relevantissime



commesse affidate dai principali operatori mondiali del settore navale (, , , etc), è in grado di coprire tutte le fasi produttive solo avvalendosi di alcuni partner specializzati cui affidare in subappalto la realizzazione di alcuni lotti e tra i quali occupa una posizione di primario rilievo in virtù di un elevato *know-how* tecnico-progettuale e di maestranze altamente specializzate; di tal chè il sostegno offerto alla continuità aziendale della , e con esso il salvataggio di maestranze e *know-how* altrove non agevolmente reperibili, risulta per intervento necessario al fine di preservare l'esecuzione delle importanti commesse che le sono state e le saranno affidate, e quindi di scongiurare (per il caso in cui l'apporto della venisse a mancare in uno scenario di irrimediabile insolvenza) la concreta possibilità di inadempimenti e penali e, soprattutto, il rischio di inevitabili ed irrimediabili riflessi negativi sulla reputazione imprenditoriale;

ritenuto

pertanto che il concordato oggetto della domanda di ristrutturazione proposta dalla debitrice debba essere qualificato come concordato in continuità diretta, posto che la società terza, in realtà, ancorchè qualificata dalla proponente come «*assuntore*» pur a fronte della mancata previsione di una vicenda successoria, non subentra affatto nei rapporti della debitrice né tantomeno acquisisce l'impresa per proseguirla o liquidarla, ma invece si limita, piuttosto: da un lato, a preservare le condizioni della continuità aziendale in capo alla stessa società debitrice a tal fine obbligandosi nei confronti di quest'ultima ad assicurare commesse e ricavi, nonché direttamente apportando risorse finanziarie libere; dall'altro, ad assumere i debiti concordatari della società proponente mediante accollo cumulativo negli anzidetti limiti e garantendo un tale obbligo, oltre che con il proprio intero patrimonio, mediante l'apporto di ulteriore garanzia esterna per il caso del proprio inadempimento;

considerato

quindi, una volta ricondotto il concordato in esame nel tipo del concordato in continuità diretta, che in tale ipotesi il Tribunale, ai sensi dell'art. 47 co. 1, lett. b) ccii, è chiamato a verificare *“la ritualità della proposta”*, e se il piano non sia *“manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*;

osservato

che la verifica della *“ritualità”* della proposta in vista della apertura del concordato non possa intendersi limitata al controllo della mera legittimità formale della domanda, alla completezza della documentazione ed alla stretta regolarità del procedimento, ma che debba invece essere estesa al controllo delle fondamentali condizioni di legittimità sostanziale della proposta (quali, innanzitutto, il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e delle regole di distribuzione del valore nella duplice declinazione della priorità assoluta e relativa, dei criteri di formazione delle classi, della parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, della esplicitazioni delle ragioni di assenza di pregiudizio per i creditori e della previsione, per ciascuno di essi, di una effettiva utilità economicamente rilevante), e ciò non soltanto al fine di evitare abusi dello strumento concordatario in danno dei creditori, ma altresì di anticipare a tale fase, per ovvi principi di economia procedimentale, le verifiche esplicitamente richieste nella successiva fase dell'omologazione dall'art. 112 ccii ai fini della *“ammissibilità”* della proposta;

che, d'altro canto, la concorrente ulteriore verifica di cui all'art. 47 co. 1, lett. b), ccii, in ordine alla manifesta inidoneità del piano *“alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*, deve arrestarsi, in tale fase, al riscontro dell'assenza di elementi negativi idonei, *prima facie*, a rendere il



piano implausibilmente inadeguato a realizzare e a conseguire ciò che viene proposto ai creditori, e quindi manifestamente inadatto a raggiungere gli obiettivi prefissati, come peraltro statuito dalla fondamentale regola di giudizio enunciata dall'art. 7 co. 1, ccii;

che tale valutazione del Tribunale, in quanto limitata alla sola verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, finisce per assumere le cadenze proprie del giudizio sulla cd. fattibilità economica già note nel vigore della legge fallimentare, secondo cui la fattibilità della proposta è sempre sindacabile dal Tribunale nei termini in cui essa risulti implausibile ovvero manifestamente priva di una ragionevole "*chance*" di successo (Cass., 23 luglio 2021, n. 21190), e quindi per coincidere, al fondo, con il controllo in ordine alla sussistenza, in concreto, della idoneità della proposta a soddisfare, in concreto, la causa tipica della procedura (Cass, 21 luglio 2023, n. 21864); di tal che, una volta esclusa tale manifesta inidoneità sulla scorta della correttezza e della coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza della proposta;

ritenuto

pertanto che nella specie, svolte favorevolmente le verifiche preliminari circa la competenza del Tribunale, i requisiti formali di sottoscrizione della domanda, la legittimazione della impresa ricorrente, i presupposti soggettivi ed oggettivi e la completezza documentale, ai fini della ammissione al concordato della ricorrente sia possibile rilevare che:

- l'impiego a favore dei creditori delle risorse che la continuità è in grado di generare dalla domanda in poi appare rispettoso (anche tenuto conto del concorrente libero impiego della finanza esterna) delle regole di distribuzione poste dall'art. 84 co. 6 ccii, e ciò affinché i flussi siano distribuiti nel rigido ossequio al canone della priorità assoluta ed al rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione entro il valore di liquidazione stimato alla data di deposito della domanda di concordato, per poi essere impiegati, non appena esaurita tale misura e per il valore eccedente, nel rispetto della regola di priorità relativa, a tal fine essendo dunque sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
- le classi dei creditori paiono correttamente formate, giacchè organizzate per criteri di posizione giuridica ed interessi economici omogenei e fatte oggetto di trattamenti differenziati (se di diverso rango), anche con riguardo alla posizione del creditore erariale privilegiato e degradato, e rispettose delle regole e dei criteri di cui all'art. 85 co. 3, ccii;
- i debiti fiscali e contributivi sono trattati nelle forme dell'art. 88, ccii, e risulta a tale scopo depositata la attestazione di cui all'art. 88 co. 2, ccii, circa la sussistenza di un trattamento non deteriore dei crediti erariali rispetto allo scenario liquidatorio;
- a tale riguardo, nella prospettazione della proponente ed in particolare della relazione di cui all'art. 87 co. 3 ccii suffragata dalle valutazioni del Commissario, sono state indicate, più che plausibilmente, le ragioni per cui la proposta concordataria è da ritenere preferibile, nel senso del



riconoscimento di un trattamento non deteriore e quindi non pregiudizievole per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, posto che in tale scenario (in disparte le ragioni di salvaguardia dell'azienda e dei rapporti di lavoro la cui cessazione genererebbe peraltro ulteriore rilevante debito), l'attivo realizzabile sarebbe pari ad € 546.534 (si come risulta stimato il "valore di liquidazione" e tenuto conto dello specifico *business* dell'impresa non replicabile al di fuori della continuità né tantomeno in esercizio provvisorio) a fronte di un attivo concordatario che la società prevede di conseguire per € 2.500.000, cui in misura preponderante e decisiva concorre, in particolare, l'apporto di finanza esterna di € 1.500.000 evidentemente indisponibile in caso di liquidazione giudiziale;

- il contenuto del piano è conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, ccii;
- la relazione di attestazione, in ordine alla completezza, alla logicità ed alla coerenza delle valutazioni e delle argomentazioni formulate dal professionista a sostegno del giudizio di fattibilità, appare adeguatamente motivata e consente di escludere, salvi gli ulteriori approfondimenti rimessi al Commissario, l'implausibilità e la manifesta inettitudine del piano ad assicurare sia il soddisfacimento promesso ai creditori sia la conservazione dei valori aziendali;

che quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, vada in definitiva ravvisata la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali ai sensi dell'art. 47 co. 1 lett. b), cci, sicchè può essere disposta l'apertura del concordato preventivo fatta salva, evidentemente, ogni più approfondita successiva analisi devoluta al Commissario in vista delle operazioni di cui all'art. 105 ccii e degli accertamenti ex art. 106 ccii, tra cui, in particolare:

- la verifica della persistenza delle condizioni di sostenibilità economica e finanziaria della continuità;
- la verifica della congruità degli importi indicati quali *cash flow* derivante dalla continuità con le stime del piano, nonché dell'andamento dei flussi di cassa e del correlativo indebitamento al fine di valutarne l'idoneità a preservare o al contrario ad erodere le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio, sulla scorta del rendiconto relativo agli scostamenti del risultato della gestione corrente rispetto alle stime del piano che la ricorrente depositerà con cadenza mensile;
- la valutazione del corretto impiego dei flussi da destinare alla gestione corrente ed ai creditori nel rispetto delle anzidette regole di distribuzione;
- la correttezza della misura e dei criteri di ammissione al voto dei creditori;

precisato

che i termini per l'espressione del voto vengono determinati tenendo conto della complessità della relazione particolareggiata ex art. 105 ccii, dell'entità del passivo e del numero dei creditori chiamati al voto;

che la somma da versare per le spese di giustizia ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. d) ccii, ulteriore rispetto a quella già indicata in sede di concessione del termine ex art. 44



ccii (€ 10.000), può essere determinata in € 35.000 tenuto conto delle spese totali indicate in proposta dalla società ricorrente;

p.q.m.

visto l'art. 47 ccii,

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società
(cf./p.iva) con sede legale in
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*
Dott. ,

nomina giudice delegato il dott. Giuseppe De Francesca;

conferma la nomina del dott. quale commissario giudiziale;

stabilisce il giorno 3 novembre 2025 quale data iniziale ed il giorno 13 novembre 2025 quale data finale per l'espressione del voto dei creditori, da far pervenire ai sensi dell'art. 107 ccii mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Commissario giudiziale;

assegna al Commissario giudiziale termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto per le comunicazioni e gli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 104 co. 2, ccii;

fissa il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma ulteriore di € 35.000 a copertura parziale delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

dispone che la debitrice provveda al deposito degli obblighi informativi periodici sulla situazione economico patrimoniale con cadenza mensile;

ordina che il decreto sia pubblicato ai sensi dell'art. 45, ccii, mandando alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto, entro il giorno successivo al deposito, al debitore, al Commissario giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché per la trasmissione del relativo estratto, entro lo stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese perché ne curi l'iscrizione entro il giorno seguente.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.7.25.

Il Giudice
Giuseppe De Francesca

Il Presidente
Italo Federici

